



Tribunale di Perugia

Prot. 609/2023

OGGETTO: Disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti soggetti a rito semplificato di cognizione art. 281 *decies* e ss. c.p.c.

Vista la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia e la L. n. 197/2022), che ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e ss c.p.c., in sostituzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., modificando, fra le altre, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione;

Valutata la necessità di dare disposizioni alle cancellerie in ordine alla verifica della corresponsione del corretto CU relativo ai procedimenti introdotti con la nuova ritualità, a partire dal 1° marzo 2023;

Considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel secondo libro del codice di procedura civile e non più tra i procedimenti speciali del libro IV, come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire;

Considerato che si tratta di un rito applicabile alla pressoché totalità delle controversie e che, anche per quanto attiene la fase decisoria, vi è piena equiparazione al rito ordinario perché il rito semplificato si conclude con sentenza e non più con ordinanza, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c. e che vi è la perfetta continuità fra i riti attesa la possibilità di passaggio dal rito semplificato all'ordinario e viceversa e che vanno in alcun modo considerati come procedimenti speciali,

tutto ciò considerato, nell'attuale quadro normativo, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR. n. 115/2002 laddove viene stabilito l'importo del C.U. in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c.; tutto ciò premesso

si dispone

che la cancelleria proceda al controllo di regolarità sull'importo del C.U. per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione nella misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell'art. 13 DPR. n. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. Lgs. n. 150/2011, Capo III.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1° marzo 2023.

Si comunichi alle Cancellerie civili del Tribunale nonché, per opportuna conoscenza, all'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Perugia, 27 Febbraio 2023

Il Dirigente
Valeria Pini

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti